

**TRANSPEGASO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE O IN FORMA ABBREVIATA TRANSPEGASO SRL IN
LIQUIDAZIONE**

C.F. 01249070531

STATUTO

Parte 1 - Da pg. 2 a 13 - Protocollo del 17-06-2005 - Statuto completo

Allegato "B" all'atto fascicolo n. 8712

STATUTO DELLA SOCIETA'

"TRANSPEGASO Società a Responsabilità Limitata" in liquidazione o in forma abbreviata "TRANSPEGASO SRL" in liquidazione

DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: **"TRANSPEGASO Società a Responsabilità Limitata" in liquidazione** o in forma abbreviata **"TRANSPEGASO SRL" in liquidazione**.

OGGETTO

Art. 2

1)-La società ha per oggetto e scopo sociale la progettazione, mediante l'utilizzo, se del caso, di professionisti iscritti agli albi, realizzazione e fornitura di beni e servizi afferenti il trasferimento e la vendita di materiali e conoscenze in tutti i settori commerciali, industriali, tecnologici e formativi connessi alla gestione dei trasporti pubblici locali in Paesi anche extracomunitari.

2)-La società ha per oggetto, altresì, l'attività di intermediazione di affari, brokeraggio, transazioni pattizie, assistenza e consulenza a supporto di partner commerciali o di terzi sia in Italia che all'estero così come l'attività commerciale di compra-vendita particolarmente orientata all'import-export di beni e servizi attinenti ai trasporti ed alla mobilità nella relazione con Paesi anche extracomunitari di beni e servizi diversi da quelli oggetto dell'attività di intermediazione e brokeraggio.

3)-Inoltre la società potrà, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale:

a. compiere tutte le attività ed operazioni mobiliari e immobiliari, nonchè dal lato passivo finanziario, comprese l'assunzione di mutui, la concessione di garanzie ipotecarie, di fidejussioni ed altre forme di garanzia anche a favore di terzi;

b. assumere cointeressenze, quote o partecipazioni in altre società o associazioni aventi scopo analogo ed affine o connesso con il proprio.

4)-La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

SEDE

Art. 3

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie e gli stessi potranno istituire sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

DOMICILIO

Art. 4

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; la società potrà istituire un apposito libro con l'obbligo, per l'Organo Amministrativo, di un tempestivo aggiornamento.

DURATA

Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E CONFERIMENTI

Art. 6

Il capitale sociale è fissato in euro cinquantunomila (euro 51.000,00).

Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; il versamento in denaro può essere sostituito

dalla stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Nel caso in cui l'intero capitale appartenga ad una sola persona dovrà essere versato al momento della sottoscrizione l'intero ammontare dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile.

Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Possono essere conferite prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed in tal caso, il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro novanta (90) giorni.

Ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile nel testo integrato e modificato dal D.Lgs. n. 37/2004 è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 7

Per le decisioni di aumento e di diminuzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile, con esclusione della facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale. Salvo il disposto dell'art. 2482 ter del Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sullo stesso per oltre un terzo (1/3) può essere omissis il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'art. 2482 bis secondo comma C.C. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 37/2004.

Art. 8

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia.

I predetti versamenti, salvo prova contraria, devono considerarsi infruttiferi. I finanziamenti infruttiferi potranno essere effettuati esclusivamente da coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre (3) mesi e che detengono una partecipazione pari almeno al due per cento (2%) dell'ammontare del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sulle somme, che saranno versate dai soci in conto aumento di capitale sociale da deliberare o per necessità di cassa o finanziamenti in genere, anche non proporzionali alle quote sociali possedute, non saranno corrisposti interessi, salvo diversa pattuizione.

Art. 9

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile e detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali quali risultano dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Art. 10

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

L'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili potrà aver luogo solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello Statuto e tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 11

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili a qualunque titolo per atto tra vivi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Per "partecipazione" o "partecipazioni" si intende la porzione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione pertinenti alla stessa.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni, si applicano gli artt. 2352 e 2471 bis del Codice Civile.

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione osservandosi le disposizioni dell'art. 2471 del Codice Civile.

Art. 12

1)- Nel caso di alienazione di una quota sociale o di parte di essa dovrà preventivamente ottenersi, ai fini della opponibilità della cessione alla società, il preventivo gradimento dell'organo amministrativo. A tal fine il socio che intende alienare dovrà comunicare all'organo amministrativo il nome del proposto acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale lettera l'organo amministrativo non comunichi al socio che intende alienare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il diniego del proprio gradimento, lo stesso dovrà intendersi tacitamente accordato.

2)-Ai soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni in caso di alienazione a titolo oneroso delle quote sociali da esercitarsi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3)-Solo in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci entro il termine predetto, le quote sono trasferibili per atto tra vivi anche a terzi.

4)-Nel caso che più soci volessero far valere il diritto di prelazione loro spettante lo stesso dovrà essere esercitato da ciascuno di essi in proporzione alle quote possedute.

5)-Il trasferimento delle quote ha effetto, di fronte alla società, dal momento dell'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci.

TRASFERIBILITA' "MORTIS CAUSA"

Art. 13

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale applicandosi in tal caso l'art. 2284 del Codice Civile.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 14

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, in tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

Se la partecipazione è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque, sei e sette dell'art. 2470 del Codice Civile.

RECESSO

Art. 15

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a)-il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b)-il cambiamento del tipo della società;
- c)-la fusione e la scissione della società;
- d)-la revoca dello stato di liquidazione;
- e)-il trasferimento della sede della società all'estero;
- f)-il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g)-il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 quarto comma del Codice Civile;
- h)-l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni sociali di nuova emissione a terzi;
- i)-la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 del Codice Civile qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Il diritto di recesso spetta comunque ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e i soci hanno diritto altresì di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469 secondo comma del Codice Civile.

Qualora la società sia soggetta alla attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

Si applica il disposto dell'art. 2473 del Codice Civile per quel che riguarda le modalità del recesso nel testo modificato dal D.Lgs. n. 37/2004.

Il recesso, il cui esercizio deve essere annotato nel libro dei soci, non potrà essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, se entro novanta (90) giorni dall'esercizio dello stesso la società revochi la delibera che lo ha legittimato o se è stato deliberato lo scioglimento della società.

ESCLUSIONE

Art. 16

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti (3/4) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e

l'esclusione avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due (2) soli soci

l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 17

Nell'ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio, le partecipazioni sociali saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale entro centoottanta (180) giorni dall'evento da cui consegue la liquidazione.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dei sindaci e del Revisore se nominati, tenendo conto del valore di mer

cato della partecipazione riferita al giorno della morte del socio oppure al momento dell'efficacia del recesso oppure al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni sociali è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente, applicandosi il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni sociali deve essere eseguito entro centoottanta (180) giorni dall'evento da cui consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, ad eccezione che nelle ipotesi della esclusione, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 37/2004 e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

UNICO SOCIO

Art. 18

In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori sopra previste devono essere depositate entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 19

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Comunque sono riservate alla competenza dei soci:

- a)-l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)-la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- c)-la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d)-le modificazioni dello statuto sociale nonché le decisioni assunte ai sensi del IV° comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile;
- e)-la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f)-le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma del Codice Civile;
- g)-la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

DIRITTO DI VOTO**Art. 20**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci; in ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466 comma quinto del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA**Art. 21**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale se nominato. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto (8) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque (5) giorni, prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**Art. 22**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano d'età. In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell'assemblea o il Notaio che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta l'assemblea in detto luogo;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE**Art. 23**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea risultino iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta, che non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al Revisore se nominati e a dipendenti della società, nè alle società da essa controllate ed agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende od istituti di credito.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Art. 24

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, la verifica della regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e nello stesso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto Sociale e dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio e il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

QUORUM ASSEMBLEARI

Art. 25

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 19, è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano fatte salve altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRATORI

Art. 26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri scelti anche tra non soci, nominati per la prima volta in sede di costituzione della società e successivamente dall'assemblea.

Gli amministratori hanno comunque la rappresentanza generale della società.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina; gli amministratori sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri e/o anche uno solo dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nell'intervallo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonchè un Segretario anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun

amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due (2) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro otto (8) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni; le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto; le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Con riferimento al quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando gli amministratori decidano di rimettere decisioni su particolari argomenti o su specifiche operazioni, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito, a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e Revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax e posta elettronica da spedirsi almeno tre (3) giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in luogo designato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica, sindaci effettivi e il Revisore se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a)-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b)-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c)-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d)-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Detto verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza, come meglio infra indicato, devono essere adottate con deliberazione collegiale.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 30

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per compiere qualsiasi atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo.

Il rappresentante legale della società potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, nonchè agenti addetti alle vendite che risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con la qualifica di agente di commercio.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, spettano per qualsiasi atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nei limiti dei poteri demandati loro, anche al Consigliere Delegato o ad un membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominati.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire membri del Consiglio di Amministrazione.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 31

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il compenso dell'Organo Amministrativo sarà stabilito dall'assemblea.

I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa oppure un compenso proporzionale agli utili di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci oppure mediante la stipulazione di apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32

Quale organo di controllo i soci con decisione da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 2479 del Codice Civile possono nominare il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato secondo quanto disposto dalla normativa in tema di società per azioni ed opererà ai sensi dei successivi articoli o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi di legge.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile ed in questi casi si applicano le disposizioni dettate per la società per azioni; se non è disposto diversamente, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile.

Durano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono comunque rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA**Art. 34**

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Per tutti i sindaci iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

CESSAZIONE DALLA CARICA**Art. 35**

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza, subentrano i supplenti in ordine di età, i nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta (30) giorni e i nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano di età.

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE**Art. 36**

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società, tranne che nelle ipotesi in cui sia per legge obbligatoria la nomina di un revisore contabile che svolga tale controllo.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 primo comma del Codice Civile.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 29 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

REVISORE CONTABILE**Art. 37**

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, il controllo contabile della società potrà essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto applicabili.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies del Codice Civile. La nomina del Revisore è comunque obbligatoria nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 38

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con la maggioranza del capitale, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o particolari esigenze della società lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a)-per il decorso del termine;
- b)-per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)-per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d)-per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter del Codice Civile;
- e)-nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;
- f)-per deliberazione dell'assemblea;
- g)-per le altre cause previste dall'atto costitutivo, o dallo Statuto o dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai sensi del terzo comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

L'assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLI DI DEBITO

Art. 40

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci o Revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelli aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute all'esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio, che sarà composto di tre (3) membri, dovrà essere nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto.

L'arbitrato si svolgerà secondo il "regolamento della Camera Arbitrale" della stessa Camera di Commercio di Grosseto. Il Collegio Arbitrale deciderà in modo rituale secondo diritto.

Si applicano gli artt. 34-35-36 e 37 del D.Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, al D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 ed alla normativa dettata per le società per azioni, in quanto applicabile, anche a seguito delle modifiche e delle integrazioni introdotte con il citato D.Lgs. n. 37/2004.

F.to Massimo Roncucci

" Luciano Giorgetti notaio

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto in data 31 maggio 2005 al numero

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, rilasciata dal notaio Luciano Giorgetti in data 7 maggio 2005.